


UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE RISORSE"

Prot. n. _____



li, _____

AL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTIS E D E

Oggetto: Relazione illustrativa tecnico-finanziaria sull'intesa preliminare riguardante il "Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente dell' ATER di Potenza, relativo agli istituti del trattamento economico per l'anno 2011", sottoscritta dalla Delegazione Trattante in data 10.05.2011.
Art 40-bis D. Lgs. n. 165/01.

PREMESSE

Con la presente relazione si ripropongono le tematiche (relative alla costituzione del fondo per l'anno 2010) di cui alla precedente nota dello scrivente n. 12418 del 29.11.2010, relativamente alla quale codesto Collegio ha espresso parere favorevole con verbale n. 185 del 30.11.2010.

Il contesto normativo di riferimento è quello di cui alla precitata nota, da ritenersi qui integralmente riportato e trascritto.

In sintesi, si evidenzia che il trattamento economico accessorio del personale dipendente dell'area non dirigenziale è finanziato tramite il fondo delle risorse decentrate disciplinato dall'articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004; tale disciplina definisce le modalità di costituzione del fondo, richiamando a tal scopo l'articolo 15 del CCNL 1 aprile 1999.

Le citate norme, oltre ad individuare i così detti canali di finanziamento, suddividono le risorse in due fondamentali categorie: le risorse decentrate stabili, aventi il carattere della certezza e della continuità (articolo 31 comma 2 CCNL 2004) e le risorse decentrate variabili, aventi il carattere dell'eventualità (articolo 31 comma 3 CCNL 2004).

In particolare l'articolo 31 comma 2 del contratto specifica che le risorse stabili determinate nell'anno 2003 sono definite in un unico importo che resta confermato anche per gli anni successivi; sono salve le integrazioni espressamente previste dalle disposizioni specifiche dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Oltre alle due categorie sopra descritte, nell'ambito del fondo risorse decentrate, sono poste in evidenza anche le così dette *risorse a residuo*, cioè le risorse previste sul fondo dell'anno precedente che in concreto non sono state utilizzate, oppure risorse derivate da risparmi non stabili della gestione corrente del fondo PEO.

In riferimento al corrente esercizio, l'unica novità è rappresentata dalla cosiddetta "Manovra estiva 2010".

L'entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010 n.78, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica", convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, trova nel pubblico impiego uno dei suoi principali settori di intervento attraverso misure prioritariamente finalizzate al contenimento della spesa sostenuta per il pagamento dei redditi da lavoro dipendente.

Le misure di contenimento si sostanziano principalmente nel blocco delle retribuzioni per il triennio 2011-2013. A tal fine si prevede di non procedere ai rinnovi contrattuali e di bloccare gli automatismi di carriera ed i meccanismi che determinano l'incremento automatico delle retribuzioni. L'intervento in esame rappresenta un'assoluta novità e si affianca al rafforzamento delle tradizionali misure rivolte a ridurre il turn-over e a contenere la spesa per l'utilizzo di personale con forme contrattuali flessibili

Per quanto concerne in particolare la contrattazione e, pertanto, relativamente alle finalità della presente relazione l'art. 9, (rubricato Disposizioni nel trattamento economico dei dipendenti) rappresenta lo specifico ambito di riferimento.

In tale contesto l'esercizio 2010 assume il significato insieme di termine di riferimento per le disposizioni riferite al biennio 2011-2013 (si vedano i commi 1 e 2-bis) e di spartiacque fra i due sistemi, pre e post manovra.

In particolare si segnala il comma 2-bis, introdotto in sede di conversione del decreto legge il quale testualmente recita: "A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

Alla data odierna non risultano ancora ben definite le varie voci che dovrebbero concorrere a definire la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, né i criteri e le modalità di calcolo.

Esiste un solo atto ufficiale, predisposto in sede di conferenza unificata delle Regioni e delle Province Autonome, del 10.02.2011, il quale tuttavia dovrebbe essere superato da una circolare del MEF, attualmente in sede di registrazione alla Corte Dei Conti.

In attesa di tali disposizioni, l'Azienda ha quantificato il fondo esattamente nello stesso importo calcolato per l'esercizio 2010, con ciò puntualmente rispettando il divieto di operare incrementi e fermo restando un doveroso assestamento all'esito della pubblicazione della citata circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze.

Dal punto di vista delle relazioni sindacali, la costituzione del fondo delle risorse decentrate e la ripartizione di esse fra gli istituti del salario accessorio trovano disciplina negli articoli 4 e 5 del CCNL 1 aprile 1999, come modificati dalle norme del capo I del CCNL 2004.

In particolare dalle citate norme si può dedurre che solo la destinazione e la ripartizione delle risorse esistenti sul fondo è oggetto di contrattazione decentrata integrativa fra l'amministrazione, le OO.SS. e la RSU dell'ente, mentre la quantificazione delle risorse e la conseguente costituzione del fondo, sono assunte autonomamente ed unilateralmente dall'amministrazione.

A tal proposito, per evitare il sorgere di potenziali conflitti con la parte sindacale nella successiva fase di ripartizione delle risorse, l'ARAN raccomanda di attivare apposite procedure informative atte a coinvolgere le

OO.SS fin dal momento della costituzione del fondo, fermo restando il principio che in ogni caso l'amministrazione, in questa fase, può procedere unilateralmente.

Da questo punto di vista, se è esatto affermare che la costituzione del fondo è atto squisitamente tecnico, è anche vero che la scelta di destinare alla contrattazione decentrata più o meno risorse è una decisione di natura politico – amministrativa, che indubbiamente è influenzata anche dal tipo di “relazione” che si vuole instaurare con le OO.SS. e la RSU: se si vogliono mantenere relazioni sindacali non conflittuali, è chiaro che l'amministrazione cercherà l'accordo con le rappresentanze dei lavoratori anche nella fase della costituzione del fondo (da qui la prassi di sottoscrivere “protocolli d'intesa” che hanno per oggetto, più o meno direttamente, la quantificazione del fondo risorse decentrate).

Del resto le medesime esigenze e le medesime prassi sono riscontrabili anche a livello nazionale ove il governo, prima di approvare le leggi finanziarie, di norma stipula protocolli d'intesa con le OO.SS per definire le risorse da destinare alla contrattazione decentrata a favore dei dipendenti dello Stato ed enti collegati (vedi da ultimo il protocollo d'intesa fra governo e parte delle OO.SS, stipulato in data 30 ottobre 2008, con il quale si definiscono le risorse da destinare ai rinnovi contrattuali per il biennio economico 2008 e 2009 e si definisce la “restituzione” ai fondi per la contrattazione decentrata dei dipendenti statali dei tagli ai medesimi apportati pochi mesi prima con la legge 133 dell'agosto 2008).

CONTENUTI

1. LA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

Al fine di dare compiuta informazione all'organo di revisione contabile, qui di seguito si espongono tutte le voci in entrata che costituiscono la **parte stabile del fondo**:

RISORSE FINANZIARIE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' DELL'ATER DI POTENZA - ART. 31-32 CCNL 22/01/2004			
PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO2011			
ART. 31/COMMA 2 -ART. 32 CCNL 22/01/2004			
RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA STABILITA' E CONTINUITA'			
Descrizione delle fonti di finanziamento			Importo
CCNL 1.4.1999	Art. 14/ 4	Riduzione 3% straordinario	€ 445,00
	Art. 15/1.a		Risorse stabili quantificate per l'anno 2004
	Art. 15/1.b		
	Art. 15/1.c		
	Art. 15/1.f		
	Art. 15/1.g		
	Art. 15/1.h		
	Art. 15/1.i		
	Art. 15/1.j		
	Art. 15/5	Recupero ristrutturazione 2000 (1,1% su monte salari 99) (ART. 31 C. 3 CCNL 2004)	
CCNL 5.10.2001	Art. 4/2	RIA cessati da 1/1/03 al 31/12/09 (n. 19 unità)	€ 65.845,13
CCNL 22.01.2004	Art. 32/6	0,5% su monte salari 2001	€ 8.600,00
CCNL 09.05.2006	Art. 4/5	0,5% su monte salari 2003	€ 8.734,68
CCNL 11.04.2008	Art. 8/6	0,6% su monte salari 2005	€ 10.120,15
Totale risorse stabili			€ 375.268,08
Residui risorse stabili 2010			€ 25.617,39
TOTALE RISORSE STABILI			€ 400.885,47

Esse finanziano:

Finalità	Destinazione risorse Stabili
CCNL 01.04.99 ART.17 - comma 2b - Progressioni Economiche Orizzontali	
Fondi stanziati :	
anno 2000	€ 48.237,75
anno 2001	€ 54.463,65
anno 2004	€ 31.000,00
anno 2006	€ 57.000,00
anno 2007	€ 4.298,60
anno 2009	€ 14.000,00
Nuova PEO 2011*	€ 25.268,08
Totale fondo per le progressioni economicge	€ 234.268,08
CCNL 01.04.99 ART.17 - comma 2c - Retribuzione Posizioni Organizzative	
Retribuzione di posizione	€ 91.307,74
Retribuzione di risultato	€ 17.692,26
Quota economie Retribuzione di Risultato	€ 5.134,67
Totale fondo APO	€ 114.134,67
CCNL 2004 -ART. 33 - c. 4 lett. b – Indennità di comparto	€ 32.000,00
Totali	€ 380.402,75

* La progressione economica relativa al corrente esercizio sarà effettuata dopo l'approvazione del Nuovo Sistema di Valutazione del personale. Essa avrà esclusivamente valenza giuridica e non economica. L'importo stanziato per tale finalità, avente peraltro carattere provvisorio poiché collegato alle effettive cessazioni dal servizio che si verificheranno nell'anno, sarà concretamente utilizzato a decorrere dal 2014.

Le risorse variabili che costituiscono il fondo sono così determinate:

CCNL 01.04.1999	Art. 15/1.k	Incentivi progettazione	€ 50.000,00
	Art. 15/2	Integrazione 1999-2000	€ 33.982,09
	Art. 15/5	Riorganizzazione	€ 62.031,16
	Art. 15/5	Nuovi servizi	€ 136.000,00
CCNL 09.05.2006	Art. 4/5	0,7% su monte salari 2003	€ 12.228,55
CCNL 11.04.2008	Art. 8/6	0,9% su monte salari 2005	€ 15.180,23
		Totale risorse variabili	€ 309.422,03
		Residui risorse variabili	€ 4.324,34
		TOTALE RISORSE VARIABILI*	€ 313.746,37

* Al netto di € 1.230,49, quale economia di bilancio derivante dall'applicazione dell'art. 71 della Legge n. 133/2008, per quota dei compensi accessori non erogati a seguito di decurtazione per malattia.

Esse finanziano:

Finalità	Destinazione Variabili e residuali
CCNL 01.04.99 ART.17 - comma 2a - Produttività mensile	€ 181.895,68
CCNL 01.04.99 ART.17 - comma 2a – Progetti obiettivi	€ 9.000,00
CCNL 01.04.99 ART.17 - comma 2d - Rischio, disagio, etc..	€ 15.000,00
CCNL 01.04.99 ART.17 comma 2i - Specifiche responsabilità (URP,etc)	€ 300,00
CCNL 01.04.99 ART.17 - comma 2f - Specifiche responsabilità	€ 76.000,00
D. Lgs. n. 163/2006 ART. 92 - comma 5 -	€ 50.000,00
Risorse da utilizzare	€ 2.033,41
TOTALE	€ 334.229,09

Si precisa che le risorse a residuo sono quelle non spese del fondo relativo all'anno 2010 e che non risultano altrimenti vincolate. Esse, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 CCNL 1 aprile 1999 sono da reinvestire nel fondo dell'anno successivo.

È necessario, altresì, sottolineare, che sul fondo confluiscono anche le risorse destinate al pagamento degli incentivi sulla progettazione e la pianificazione: articolo 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Tali risorse, rispetto alla dinamica del fondo, rappresentano una partita di giro, e non incidono sull'entità effettiva del fondo risorse decentrate (il loro valore può infatti cambiare sensibilmente di anno in anno, dipendendo dalle opere pubbliche che vengono finanziate).

2. SCELETTE NEGOZIALI, UTILIZZO DELLE RISORSE E CRITERI DI EROGAZIONE

Per il corrente esercizio si confermano i contenuti della precedente relazione tecnica già sottoposta alla valutazione di pertinenza di codesto collegio quanto alle modalità di utilizzo, alle scelte ad esse sottese, ai criteri di erogazione adottati.

Si precisa, a tal proposito, che la narrativa sopra richiamata valorizza risorse aggiuntive nel rispetto delle modalità previste dai contratti nazionali (art. 15 commi 2 e 5 CCNL 1.04.99) e dei limiti sul contenimento della spesa di personale. Inoltre l'art. 40 c. 3 quinquies del D.Lgs n. 165/2001 prevede anche che lo stanziamento di risorse aggiuntive sia correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di valutazione della performance e di merito e premi stabiliti dal titolo II e III del D.Lgs. 150/2009 (art. 16 e 31). Ora, per quanto attiene al rispetto dei predetti principi va tenuto conto che l'Azienda, sta provvedendo ad adeguare il proprio ordinamento nei termini previsti degli artt. 16 e 31 del D. Lgs. 150 citato, sulla base peraltro delle linee guida della Commissione Indipendente per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità (delibere n. 88/24.06.2010, n. 89 del 29/7/2010, n. 104 del 2/9/2010).

Pur tuttavia, anche in attesa della definizione dei nuovi Sistemi di valutazione, il presente contratto integrativo risponde ai principi di premialità, selettività ed incentivazione della produttività e della qualità delle prestazioni lavorative.

CONCLUSIONI

In sintesi, si dà atto:

1. che l'ipotesi di CCDI è stata sottoscritta in coerenza con le direttive dell'Amministratore Unico dell'Azienda;

2. che l'ammontare complessivo del fondo, ammontante ad € 634.690,11 è superiore agli stanziamenti di bilancio. Infatti il competente capitolo n. 11020006 rileva un importo di € 630.000,00. La differenza è imputabile alla circostanza che, in sede di predisposizione del preventivo, si è tenuto conto del personale che cesserà dal servizio nell'anno 2011 mentre, in sede di costituzione del fondo, per le ragioni già illustrate nelle premesse (assenza di criteri per calcolare la proporzionale riduzione in relazione alle cessazioni dal servizio) non è ancora stata operata alcuna riduzione che avverrà all'esito della pubblicazione della attesa circolare del MEF;
3. che le voci in pagamento rientrano nei limiti previsti dal CCNL e dal CCDI per ciascun istituto e in applicazione delle disposizioni contrattuali;
4. che le risorse costituenti il fondo per la contrattazione decentrata sono state determinate nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale;
5. che le risorse per gli istituti deputati alla "premierità" sono rese disponibili solo a conclusione del processo di valutazione individuale, secondo la vigente metodologia permanente di valutazione;
6. che viene, comunque, assicurata l'assegnazione della parte prevalente del fondo di cui all'art.15, c.5 alla "premierità", come previsto dalla vigente normativa in materia ed, in particolare, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 150/2009 (riforma Brunetta).

La presente relazione viene trasmessa a codesto Collegio dei Revisori dei Conti per le successive valutazioni di competenza, propedeutiche al necessario provvedimento di costituzione formale delle risorse di cui trattasi.

Il Dirigente
Avv. Vincenzo Pignatelli

